

CONTRATTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SERVIZIO CHIAVI IN MANO PER LA GESTIONE E LA TRACCIABILITA' DEI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO ED IMPIANTABILI PER UN PERIODO DI ANNI NOVE, OCCORRENTE ALL'A.S.L. CN2 ALBA-BRA. ID SINTEL 191219997 – CIG N. B3EB8A4D8B

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-BRA (di seguito ASLCN2) con sede legale in Alba (CN), Via Vida, 10 (codice fiscale) e partita IVA n. 02419170044 nella persona della Dott.ssa Maria RAITERI Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, nata a Mirabello Monferrato (AL) il 24/05/1960 e e domiciliata, ai fini del presente contratto, presso la sede dell'A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via Vida, 10 - C.F.: RTRMRA60E64F232I, in virtù della delega conferitale dal Commissario con deliberazione n.443 del 3 giugno 2024

E

La ditta xxxxxxxxxxxx (di seguito anche Ditta, Fornitore e/o Impresa), con sede legale ed amministrativa in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P.IVA xxxxxxxxxxxxxxx indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxx iscritta al Registro delle Imprese (sezione ordinaria) della C.C.I.A.A. di xxxxxxxxxxxx al n. xxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxxxxx rappresentata dal Dott. xxxxxxx nella sua qualità di Legale Rappresentante/Amministratore delegato nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxxxx e domiciliato ai fini del presente atto presso la

sede della medesima società;

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Direttore ff della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti n. 1681 del 18/10/2024 è stata indetta gara a procedura aperta, finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura l'affidamento del SERVIZIO CHIAVI IN MANO PER LA GESTIONE E LA TRACCIABILITA' DEI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO ED IMPIANTABILI per un periodo di anni nove, occorrente all'A.S.L. CN2 Alba-Bra;
- con determinazione della S.C. Logistica , Patrimonio, Servizi e Acquisti n.xxxxx del xxxxxx è stata aggiudicata la fornitura in oggetto;
- L'ASL CN2 ha provveduto, altresì alla verifica del possesso in capo all'appaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94-95-96-97 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. (Codice);
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett. b) e c) del Codice;
- L'aggiudicatario ha provveduto alla costituzione, ai sensi dell'art. 117 del Codice, della garanzia definitiva di €. xxxxxx rilasciata da xxxxxxxx n. poliozza xxxxxxxx in data xxxxx avvalendosi ai sensi dell'art. 106 comma 8, del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., della riduzione del xx% dell'importo in quanto in possesso della certificazione di qualità;
- L'ASL CN2 ha provveduto alla richiesta dell'informazione antimafia tramite la banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. ;

Le premessa al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorchè non

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente contratto così come l'offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai criteri della pubblica amministrazione;
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Disposizioni regolatrici dell'appalto

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente anche se non materialmente allegati al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale:

- a) Bando di gara e Disciplinare di gara e relativi allegati;
- b) Capitolato tecnico prestazionale;

c) Offerta economica;

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

L'ASL CN2 come sopra rappresentata ed in esecuzione degli atti in premessa richiamati, affida alla ditta XXXXXX, con sede legale ed amministrativa in XXXXXXXXXX P.IVA XXXXX, come sopra rappresentata, che accetta, il servizio in oggetto alle condizioni tutte di cui al Disciplinare di gara e relativi allegati, al capitolato tecnico prestazionale e alle condizioni dell'offerta economica;

Art. 3 – Durata del contratto

La fornitura in oggetto decorre dalla data di stipula del contratto e avrà durata 108 mesi (9 anni);

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a mesi sei ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 225.000,00, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC.

Art. 4 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale per l'intero periodo relativo all'affidamento del presente servizio (108 mesi) 9 anni, ammonta complessivamente a €. Xxxxxx(IVA esclusa) e a €. Xxxxx (IVA inclusa).

Art. 5 – Fatturazione

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge a seguito dell'entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge

244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie.

Le fatture dovranno essere indirizzate:

Via Vida 10 – 12051 ALBA.

si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: **UFXS51**.

L'articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il codice CIG (salvo nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità).

L'Azienda Sanitaria pertanto non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora non venga riportato il codice CIG.

Gli ordini verranno inviati, come da obblighi di legge, tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

Art. 6 – Pagamenti

I pagamenti delle fatture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento delle stesse. Qualora si verificano contestazioni, i termini di pagamento verranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi

Ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite

BOZZA CONTRATTO

lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato.

Con la comunicazione di affidamento, l'Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.

E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136.

E' fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 8 – Subappalto

Il soggetto offerente, conformemente a quanto richiamato all'art. 8 del disciplinare di gara e dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione di parte dell'attività oggetto delle prestazioni contrattuali e precisamente xxxxxxxxxxxxxxxx (eventuale) non intende affidare in subappalto parte dell'attività oggetto delle prestazioni contrattuali

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

BOZZA CONTRATTO

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'ASL CN2 e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL CN2 ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ASL CN2.

Art. 10 – Verifica di conformità

Il soggetto fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativo alle merci da fornire. La fornitura in oggetto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel disciplinare di gara e del capitolato tecnico prestazionale e delle norme contrattuali. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e al loro valore,

controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione. Successivamente alla verifica di conformità, si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto ("cauzione definitiva").

Art. 11 – Quinto d'obbligo

L'ASL CN2, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 12 – (Cessione del contratto)

Ai sensi dell'art 119 del D.Lgs 36/2023 il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura e le attività comprese nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 120, comma 1 lettera d) del D.lgs 36/2023.

Art. 13 – Stipula del contratto

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011).

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

BOZZA CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara e si riserva la facoltà di sospendere la procedura di affidamento o di non procedere alla stipulazione del contratto qualora:

- la fornitura del bene o del servizio non trova copertura finanziaria nel proprio bilancio;
- la fornitura del bene o del servizio non rientri più nel fabbisogno dell'Azienda per sopravvenute variazioni di attività o di organizzazione gestionale;
- per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria;
- per motivi di pubblico interesse.

Art. 14 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di €. xxxxxxxx ridotta del xx% per possesso di certificazione ISO acclusa, emessa xxxxxxxxxx n. xxxxxx in data xxxxx resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'ASL CN2.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ASL CN2, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ASL CN2 qualora, in fase di esecuzione

BOZZA CONTRATTO

del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso d'inadempimento a tale obbligo, l'ASL CN2 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'ASL CN2 ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 15 – Penalità

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali:

Per ogni mese di ritardo rispetto alle tempistiche di realizzazione delle attività progettuali concordate e approvate 10.000

Per ogni ora di ritardo nella presa in carico delle segnalazioni 500

Per ogni giorno di ritardo nella risoluzione di guasti bloccanti 1.000

Per ogni ora di ritardo nella risoluzione di guasti non bloccanti 300

Per ogni errore nel processo di etichettatura dei DM 5.000

Per ogni mancata disponibilità del singolo DM in armadio 5.000

Per ogni giorno di mancata disponibilità del software di gestione 1.000

Per ogni blocco del sistema addebitabile alla mancata corretta prestazione della manutenzione a carico della ditta aggiudicataria e secondo le procedure concordate 1.000

Per ogni mancato rispetto delle tempistiche del servizio assistenza 500

Per ogni evento di non rispetto degli orari di disponibilità del servizio

BOZZA CONTRATTO

1.000

Per ogni sospensione del servizio non autorizzata o programmata

2.000

*Ogni penale si intende applicabile laddove non vi sia responsabilità da parte dell'amministrazione contraente e il disagio sia imputabile esclusivamente alla ditta aggiudicataria, e qualora l'attività non sia comunque garantita tramite la disponibilità di soluzioni sostitutive (muletto).

Tali importi saranno comunicati alle Strutture deputate all'addebito della penale. Sulla fattura viene indicato l'IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione.

Le penalità sono notificate all'impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d'impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore.

In ogni caso l'ASL CN2 si riserva il diritto di addebitare all'Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultimo.

Art. 16 – Recesso e Risoluzione del Contratto

L'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall'art. 122 D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 123 D.Lgs. 36/2023.

Art. 17– Nullità del contratto

BOZZA CONTRATTO

Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all'art. 53 comma 16 ter. D.Lgs 165/2001 è nullo

Art. 18– Deroga al Foro competente

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello di Asti.

Art. 19 – Riferimenti ad altre norme

Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del servizio.

Art. 20 – Informativa per il trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato speciale di gara.

Art. 21 – Nomina responsabile per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 28 e seguenti del GDPR UE 2016/679, l'aggiudicatario dovrà essere nominato Responsabile per il trattamento di dati personali, in relazione alle attività connesse all'esecuzione del presente appalto, secondo il modello Allegato L "Nomina Responsabile per il trattamento dei dati personali".

Letto, approvato e sottoscritto

Per la ditta

per l'ASL CN2

Il Legale Rappresentante

Direttore ff S.C.

Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti

BOZZA CONTRATTO

(xxxxxxxxxxxxx)

(Dott. ssa Maria RATERI)

BOZZA